SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 1/2017/ORD depositata in data 03/01/2017

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Calabria avverso l'ordinanza della locale Sezione giurisdizionale che ha disposto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.

RICORRENTE:
Procura regionale della Calabria.

PM: Procura Generale

RESISTENTE:
A. R., persona fisica, in qualità di componente del gruppo consiliare regionale "Insieme per la Calabria" (e parte convenuta in concorso con S.G., presidente del predetto gruppo consiliare, nel processo incardinato innanzi alla Sezione giurisdizionale della Calabria in relazione alla contestazione di reiterate condotte appropriative e di falsificazione di documenti contabili, dalle quali sarebbe scaturito un danno erariale).

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza con cui la Sezione giurisdizionale della Calabria ha disposto la sospensione del giudizio, sotto il profilo dell'insussistenza dei presupposti previsti nell'art. 295 c.p.c. ovverosia per ritenuta insussistenza del predetto rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra il giudizio penale in corso e quello dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale Calabria.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nella presente ordinanza, le Sezioni riunite analizzano e risolvono nel merito la questione relativa all'inammissibilità della sospensione fino alla definizione del processo penale pendente presso il competente Tribunale, disposta dalla Sezione giurisdizionale della Calabria, per l'insussistenza dei presupposti previsti all'art. 295 c.p.c.
In particolare, il Collegio giudicante ha avuto modo di ribadire che sono illegittime quelle sospensioni disposte ai sensi della menzionata norma <<**che siano dettate da ragioni di mera opportunità dovendosi, al di fuori dei casi previsti dalla legge, riscontrare - viceversa – in modo concreto e stringente condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire**>>.
Le suddette condizioni vanno, tuttavia, individuate <<**in termini di evidente correlazione logico-giuridica tra gli stessi giudizi, sicché la decisione della causa pregiudicata possa dirsi dipendente dall'altra, in relazione all'accertamento di fatti e comportamenti**>>. Si richiede, sostanzialmente, che sussista un vero e proprio <<**vincolo di consequenzialità**>> tra i simultanei processi.
Di conseguenza, come osservano le Sezioni riunite, <<**la circostanza che il materiale probatorio formato nel concomitante procedimento penale** (si pensi, appunto, all'acquisizione in via istruttoria del fascicolo processuale penale) **sia attinto dal Requirente contabile per supportare i propri assunti non rende, invero, non autonome le suddette valutazioni di merito in ordine alle condotte contestate ai convenuti, laddove le stesse presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti**>>.
Tanto ciò è vero che <<**in tal modo gli atti penali divengono atti del giudizio contabile, la cui analisi e valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante che, sulla base degli stessi e degli ulteriori elementi conoscitivi disponibili, deve vagliare la fondatezza della domanda della Procura regionale**>>.

ABSTRACT

L'ordinanza in oggetto puntualizza due aspetti fondamentali relativi, da un lato e in via preliminare, all'ammissibilità del ricorso proposto dalla Procura regionale nell'ambito di un giudizio promosso per danno erariale, in ordine all'applicabilità dell'art. 42 c.p.c., la cui portata è stata attualmente trasfusa nella lettera dell'art. 119 c.g.c., dall'altro lato, alla questione attinente *stricto sensu* al merito, che evidenza la fondatezza della contestazione mossa dalla Procura regionale della Calabria riguardo l'illegittimità dell'ordinanza che dispone la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., *sub specie* della mancanza dei presupposti in esso previsti.

Con riguardo alla questione preliminare, il Collegio giudicante, chiamato a vagliare l'ammissibilità del ricorso proposto in tema di applicabilità dell'art. 42 c.p.c. anche al giudizio contabile, statuisce il principio di diritto secondo cui le Sezioni riunite costituiscono il giudice naturale idoneo a decidere sul regolamento di competenza in base alla norma richiamata, non rappresentando affatto un intralcio a siffatta attuazione il riferimento letterale contenuto nell'art. 47 c.p.c., con cui si afferma che l'istanza in esame *"si propone alla Corte di Cassazione"*, rilevandosi correttamente sul punto che <<*nel sistema giurisdizionale contabile solo le Sezioni riunite si pongono quale giudice di legittimità sicché…l'individuazione di un giudice del gravame che non abbia, a sua volta, la possibilità, neppure teorica, di sospendere esso stesso, in prima istanza, ex art. 295 c.p.c. il processo, costituisce elemento di chiusura del sistema in termini di garanzia effettiva della giusta durata del processo*>> (cfr. SS.RR., ord. n. 1/2012; Cass., SS.UU., ord. n. 14670/2003 e n. 14060/2004; Corte Cost., sent. n. 30/2011 si veda oggi anche l'art. 119 c.g.c.).

Con riguardo, invece, alla questione di merito, la Corte dei conti, muovendo dall'assunto che sia stato oramai espunto dal vigente sistema ordinamentale il generalizzato principio di pregiudizialità penale, ha ribadito il criterio della piena indipendenza del giudizio contabile rispetto a quello penale, nonché a quello civile.

Tuttavia, è dato riscontrare nella lettera dell'art. 295 c.p.c. la sola eccezione in forza della quale la misura della sospensione può essere di certo disposta dal giudice, qualora si configuri un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica <<*tra la definizione di una controversia in sede penale e l'affermazione della responsabilità in sede erariale*>>.

La sussistenza di tale vincolo di consequenzialità tra processi non ricorre nel caso di specie, ritenendo il Collegio decidente tra loro autonomi il giudizio penale, avente ad oggetto le reiterate condotte appropriative ovvero di falsificazione di documenti contabili e quello erariale, caratterizzato dall'accertamento di un danno derivante dalla violazione di obblighi di servizio e doveri comportamentali da parte degli stessi soggetti imputati in sede penale.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale tracciato, le Sezioni riunite hanno decisamente escluso la possibilità per il giudice di disporre la sospensione del giudizio erariale per ragioni di "mera opportunità", non postulandosi alcun indice di stretta e concreta dipendenza tra i concomitanti giudizi, ma, al contrario, risultando fondate le contestazioni mosse ai convenuti, in quanto prettamente collegate alla loro qualificazione di amministratori pubblici con tutti i connessi obblighi scaturenti dalle rispettive cariche, compreso il corretto maneggio del denaro pubblico posto nella disponibilità degli stessi in ragione della loro funzione.

Di conseguenza, l'ulteriore doglianza, avanzata dalla parte resistente riguardo la specificità dell'impianto probatorio formatosi nel processo penale ed acquisito in sede erariale da parte dell'organo requirente contabile, non trova accoglimento, atteso che il Consesso decidente ha avuto modo di chiarire che i fatti materiali possono essere vagliati ed accertati anche dal giudice contabile, in forza della logica constatazione che le condotte ascrivibili ai soggetti con qualifica di amministratori pubblici <<*presentano contenuti propri, disancorati dalla qualificazione penale dei fatti*>>.